

ALLEGATO D – TARIFFE RELATIVE AL “CAPO V – CANONE MERCATALE”

La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019. La graduazione delle tariffe di base, in relazione alle singole fattispecie di occupazione, è effettuata attraverso l'applicazione ad esse di coefficienti moltiplicatori (di maggiorazione o di riduzione) così come previsto all'art. 79 del Regolamento, che tengono conto della classificazione del suolo pubblico in categoria 1 e 2 (art. 65 Regolamento) e sono tali da garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020

Ai mercati di cui al comma 2 dell'art. 81 del Regolamento è applicabile la tariffa annuale per mq deliberata dalla Giunta comunale.

Ai mercati e alle fiere di cui al comma 3 dell'art. 81 del Regolamento è applicabile la tariffa giornaliera per mq deliberata dalla Giunta comunale. Se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto giornalmente è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente (numero massimo di ore previsto per apertura e chiusura). Se l'occupazione mercatale si protrae nel giorno specifico per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone di cui al punto precedente (art. 80 comma 4 Regolamento)

Per le occupazioni nei mercati agricoli filiera è applicata una riduzione del 50% sul canone complessivamente determinato (art. 79, comma 5, Regolamento)

